



COMUNE DI CAVAGLIA'
Provincia di Biella

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 54

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Brizi Mosé - Sindaco	Sì
Cabrio Giorgio - Vice Sindaco	Sì
Bertolini Monica - Consigliere	Sì
Tosone Stefania - Consigliere	Sì
Salino Edio - Consigliere	Sì
Nicolello Alessandra - Consigliere	Sì
Maisano Elena - Consigliere	No
Canova Roberto - Consigliere	Sì
Pozzato Stefano - Consigliere	Sì
Rosso Luciano - Consigliere	Sì
Aiassa Silvio - Consigliere	No
Fariello Savina - Consigliere	Sì
Scagnolato Lucia - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Emma Amore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Brizi Mosé nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà lettura della presente proposta di deliberazione, articolata come segue:

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e, in particolare:

- l'articolo 20, *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, il quale dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; disponendo inoltre che devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro;
 - e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.;

è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.
- l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

DATO ATTO che con proprie deliberazioni:

- del 2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016;
- n. 38 del 29 dicembre 2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017;
- n. 74 del 21 dicembre 2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018;
- n. 62 del 29 dicembre 2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019;
- n. 65 del 20 dicembre 2021 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020;
- n. 33 del 21 dicembre 2022 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2021;
- n. 45 del 20 dicembre 2023 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2022;

DATO inoltre atto che entro il 31 dicembre 2024 occorre procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2023 individuando quelle che, eventualmente, debbono essere dismesse;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

DATO ATTO che la Struttura del Dipartimento del Tesoro di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, che contengono, tra l'altro, uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2023, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, già richiamato nonché le schede di rilevazione per:

- a) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023;
- b) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2023;
- c) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023;
- d) la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato;

CONSIDERATO che l'esito della revisione, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate dal Comune di Cavaglià al 31 dicembre 2023 risulta essere il seguente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
Società	Obiettivi di servizio	Quota	Mantenimento/Dismissione e relativa motivazione
ATAP S.p.a. Azienda Trasporti Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli.	Trasporto pubblico su direttrici provinciali e interprovinciali	0,4755%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
SEAB spa - Società Ecologica Area Biellese	Gestione operativa del servizio di raccolta rifiuti	0,588%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
CORDAR S.p.a. - Biella Servizi.	Gestione del servizio idrico integrato	0,01%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
Comuni Riuniti XL srl	Internet Service Provider.	34,075%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
Comuni Riuniti srl in liquidazione	Servizio idrico integrato	6,25%	In liquidazione volontaria

DATO ATTO che risulta un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Cavaglià unicamente presso la società Comuni Riuniti XL srl;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni possedute, in cui si preveda il mantenimento delle sopraelencate partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che:

- il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
- secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
- nel merito della sottostante proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Sulla proposta di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri:

“Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della sopraesposta proposta deliberativa”.

Parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n° 9898 del 13/12/2024 espresso ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. 267/2000, allegato sub. B) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI APPROVARE** la “revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023”, così come risultante nei seguenti allegati:
A), il “censimento delle partecipazioni pubbliche” come risultante nell’allegato
B) ed il “censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati”, così come risultante nell’allegato
C) schede di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti – anno 2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Revisore dei Conti, alle Società partecipate, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016, individuato nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017;
4. **DI COMUNICARE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, *“Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”*, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2015;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto nel sito internet istituzionale dell'Ente;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dare attuazione con immediatezza a quanto con essa previsto.

C.C. n.54 del 19/12/2024

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Sindaco come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Il consigliere sig. Rosso Luciano interviene dicendo che la Comuni Riuniti XL in futuro potrebbe non tornare più utile: ritiene che questa partecipazione sia gravosa e che sia giusto alleggerire la percentuale di partecipazione.

Il Sindaco sottolinea che ora la Comuni Riuniti XL fornisce utile.

La Presidente consigliera sig.ra Nicoletto Alessandra spiega che la percentuale di partecipazione attualmente è alta a causa dell'assorbimento della quota di Bioglio. Afferma che la società è sana.

Inoltre chiarisce che la Comuni Riuniti XL lavora anche su fronti differenti rispetto alla sola banda larga.

In passato si è tentato di cedere la società, ma nulla è andato in porto.

Le uscite societarie attualmente non preoccupano.

Il consigliere sig. Rosso Luciano replica che la Comuni Riuniti XL è sicuramente attività valida, ma siamo troppo vicini ad interessi aziendalistici.

La consigliera sig.ra Fariello Savina interviene in merito a CORDAR osservando che l'acqua è la più costosa del Piemonte.

Bisogna approfondire, ritenendo che sarebbe interessante avere il piano industriale ed entrare nel merito della qualità dell'acqua, che a molti risulta imbevibile.

Il Sindaco prende atto e si impegna ad approfondire la questione del caro acqua e fa presente che su tutto ciò che ha ereditato CORDAR è stato interessato da ingenti spese, soprattutto dal punto di vista manutentivo (proveniente da Comuni Riuniti srl in liquidazione).

CON VOTI n.8 favorevoli e n.2 astenuti perché non hanno partecipato alle scelte politiche (sig. Rosso Luciano e sig.ra Fariello Savina), espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

-Di approvare integralmente la proposta del Sindaco così come sopra formulata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

(Brizi Mosé)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

(Dott.ssa Emma Amore)

